

COMUNE DI Vasanello
PROVINCIA DI VITERBO

Regolamento Comunale per la tutela degli Animali

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 27/12/2019

INDICE

Titolo I – Principi

- Art. 1 - Profili Istituzionali
- Art. 2 - Valori etici e culturali
- Art. 3 - Competenze del Comune
- Art. 4 - Tutela degli Animali

Titolo II – Oggetto – Definizione e ambito di applicazione

- Art. 5 - Oggetto
- Art. 6 - Definizioni
- Art. 7 - Ambito di applicazione

Titolo III – Disposizioni Generali

- Art. 8 - Obblighi dei detentori di animali
- Art. 9 - Maltrattamento di animali
- Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio fauna selvatica
- Art. 11 - Abbandono di animali
- Art. 12 - Avvelenamento animali
- Art. 13 - Divieto di accattonaggio con animali
- Art. 14 - Smarrimento, Rinvenimento, Affidamento
- Art. 15 - Fuga, cattura, soppressione di animali
- Art. 16 - Terapia con animali da affezione – Pet therapy
- Art. 17 - Allevamento e cessione a qualsiasi titolo di animali
- Art. 18 - Inumazione di animali
- Art. 19 - Destinazione di cibo per animali
- Art. 20 - Associazioni animaliste e zoofile

Titoli IV – Cani

- Art. 21- Anagrafe del cane
- Art. 22 - Attività motoria e rapporti sociali
- Art. 23 - Dimensioni dei recinti e dei box
- Art. 24 - Collare , guinzaglio e museruola
- Art. 25 - Aree e percorsi
- Art. 26 - Accesso negli esercizi pubblici (bar, ristoranti e simili)
- Art. 27 - Deiezioni canine
- Art. 28 - Definizione dell'aggressività dei cani
- Art. 29 - Tutela dell'aggressività dei cani

- Art. 30 - Centri di addestramento – educazione comportamentale
- Art. 31 - Adozioni e sterilizzazioni
- Art. 32 - Divieti per I proprietari/detentori

Titolo V – Gatti

- Art. 33 - Definizione dei termini usati nel presente titolo
- Art. 34 - Tutela dei gatti liberi
- Art. 35 - Compiti dell'Azienda USL
- Art. 36 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e
- Art. 37 - Colonie feline
- Art. 38 - Alimentazione dei gatti

Titolo VI – Cavalli

- Art. 39 - Principi distintivi

Titolo VII – Avifauna

- Art. 40 - Detenzione e tutela dell'avifauna
- Art. 41 - Dimensione delle gabbie

Titolo VIII – Animali Acquatici

- Art. 42 - Detenzione di specie animali acquatiche
- Art. 43 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari
- Art. 44 - Divieti
- Art. 45 - Tutela della piccola fauna

Titolo IX – Animali per autoconsumo

- Art. 46 - Detenzione

Titolo X – Animali Esotici

- Art. 47 - Tutela degli animali esotici

Titolo XI – Disposizioni finali

- Art. 48 - Sanzioni
- Art. 50 - Norme transitory
- Art. 51 - Incompatibilità ed abrogazione di norme
- Art. 52 - Pubblicità e campagna informative
- Art. 53 - Esclusioni

Titolo I – PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

1. Il Comune di Vasanello, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalla normativa di riferimento e dal proprio Statuto, promuove il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale ed insostituibile dell'ambiente.
2. Il Comune di Vasanello riconosce alle specie animali il diritto a vedere rispettata la loro dignità e ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, adotta, sentiti gli organi tecnici competenti, provvedimenti per la loro tutela.
3. Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici, che interessano le popolazioni animali, e persegue politiche di informazione, sensibilizzazione ed educazione dei cittadini sulla conoscenza e il rispetto degli animali.
4. Il Comune di Vasanello, comunità portatrice di valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

1. Il Comune di Vasanello, in base all'articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, favorisce le iniziative attuate in forma singola o associata connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della persona e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Vasanello si richiama alla *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale*, proclamata presso l'UNESCO (Parigi) il 15/10/1978 ed alla *Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia*, adottata dal Consiglio d'Europa, a Strasburgo il 13/11/1987 n. 125.
3. Il Comune di Vasanello, opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, con interventi programmati nelle scuole di primo grado, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
4. Il Comune di Vasanello, incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.
5. Il Comune di Vasanello favorisce il rapporto affettivo uomo-animale, con la consapevolezza dell'importante funzione di sostegno psicologico e di compagnia che ne consegue.

Art. 3 - Competenze del Comune.

2. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823-826-927-931 del Codice Civile, esercita la proprietà e la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale. Il Comune dota la propria Polizia Locale di almeno un dispositivo di lettura microchip ISO compatibile, al fine di effettuare controlli di prevenzione così come previsto dalla Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 06/08/08, art. 4 comma 3.
3. Al Sindaco, in base all'art. 3 del D.P.R. 31.03.1979 (*"Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali"*), spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante

l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 - Tutela degli animali.

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto ed ai diritti degli animali ed alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle loro specie.
2. Il Comune, in base alla Legge n. 281 del 14.08.1991 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) ed alla normativa regionale, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere l'effettività delle garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.

Titolo II – OGGETTO - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 – Oggetto.

Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela dell'ambiente e del benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo.

Art. 6 - Definizioni.

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo anche in stato di libertà o semilibertà.
2. In particolare nel presente atto si intende per:
 - a) "animali da compagnia": gli animali tenuti, o destinati ad essere tenuti dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentare, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come i cani per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.
 - b) "allevamento di cani e gatti": la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiori a 5 femmine o produzione di 30 cuccioli per anno; per le razze e loro incroci incluse nella legge regionale n. 33 del 06.10.2003 ("*Norme in materia di cani da presa, molossoidi e loro incroci*"), si intende per allevamento il possesso o la detenzione di 5 cani potenziali riproduttori;
 - c) "commercio di animali da compagnia": qualsiasi attività economica avente ad oggetto o svolta con l'utilizzo di animali, quali, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività da toelettatura, i centri di recupero faunistico, gli zoo e i serragli, i maneggi, le fiere e le mostre, e simili;
 - d) "addestramento": struttura ove si svolge qualsiasi attività di educazione cinofila;
 - e) "dog-sitting" struttura di detenzione diurna temporanea per conto terzi; nelle suddette strutture è vietato il ricovero notturno degli animali;
 - f) "pet therapy": coinvolgimento di animali in programmi di Attività Assistite da Animali (A.A.A.) e Terapie Assistite da Animali (T.A.A.);
 - g) "Associazione Animalista": associazione iscritta nel Registro regionale delle Associazioni di Volontariato di cui alla L. R. n.29 del 28.06.1993 art.3, e s.m.i.

Art. 7 – Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano agli animali di tutte le specie che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Vasanello.
2. Oltre le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate le disposizioni

che saranno emanate in circostanze straordinarie dall'Amministrazione comunale.

3. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito (bovini, ovini, ecc.) o ad esso connesse e regolate da apposite normative, con esclusione degli allevamenti di animali da affezione.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Obblighi dei detentori di animali.

1. Chiunque a qualsiasi titolo detenga o si occupi di un animale è responsabile della sua salute e del suo benessere ed è tenuto a fornirgli adeguate cure ed attenzione, in considerazione dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.
2. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie alle quali appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.
6. Il Comune di Vasanello promuove ed incentiva annualmente campagne di sensibilizzazione per l'apposizione del sistema identificativo (microchip) e l'iscrizione all'anagrafe canina, avvalendosi dei competenti Servizi veterinari della AUSL e dei veterinari liberi professionisti.

Art. 9 - Maltrattamento di animali.

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. È vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
3. È vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. Il ricovero all'uopo utilizzato deve essere adeguato alle dimensioni dell'animale ed avere il tetto impermeabilizzato, chiuso su tre lati, alzato dal suolo, e non posto in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intra ed interspecifici.
5. È vietato tenere cani e gatti e altri animali in terrazze, balconi, cortili, rimesse, box, cantine, contenitori o scatole per periodi di tempo non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, anche se all'interno di luoghi di privata dimora.
6. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
7. È vietato detenere permanentemente animali in piccole gabbie ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
8. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti in quanto angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

9. È vietato l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani e di altre specie animali.
10. È vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.
11. È vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
12. È vietato colorare in qualsiasi modo gli animali, tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali, effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
13. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
14. È vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano.
15. È vietato contenere animali in luoghi chiusi esponendoli a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
16. È vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole per periodi superiori a sessanta minuti, anche se all'ombra e con i finestrini aperti. È altresì vietato trasportare animali in carrelli chiusi.
17. È vietato trasportare o porre animali nel baule di autovetture, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo. Il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori.
18. È vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento.
19. È vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione, che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.
20. È vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena o laddove la pavimentazione venga considerata comunque soddisfacente per assicurare il benessere agli animali.
21. È vietato legare gatti alla catena, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore, salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario, che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.
22. È vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo; questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.
23. È fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali, per evitare stress psico-fisico, e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
24. È vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari a strangolo, che possono essere irritanti, per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
25. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione 125/1987 del Consiglio d'Europa, citata all'art. 2, per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia.
26. È fatto divieto effettuare interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie, l'asportazione delle unghie e dei denti e la recisione delle corde vocali.
27. È vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali, che non

consentano all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.

28. È vietato collocare tagliole, lacci e reti e colle, finalizzate alla cattura di animali selvatici o domestici.
29. È vietato infierire sul corpo di un animale morto.
30. È vietato tenere gli animali al buio o esposti costantemente all'illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, è necessario prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.
31. È vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali tenuti in cattività, ad esclusione di quelle specie per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione.
32. È vietato l'allevamento di animali al fine di ottenerne pellicce.
33. È vietata ogni forma cruenta di marcatura degli animali adottata a scopo ludico o dimostrativo.
34. È vietato somministrare prodotti medicinali agli animali per influenzare le prestazioni nelle competizioni sportive.

Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica.

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (L. n.157 dell'11.02.1992), dalle norme sulla pesca (D.Lgs. n. 4 del 9.01.2012), e dalle norme sanitarie.
2. È fatto divieto di procedere alla pulizia di fontane pubbliche, alvei di laghetti naturali o artificiali, di corsi d'acqua ove ci sia presenza di fauna di ogni tipo, senza darne preavviso al competente ufficio comunale.

Art. 11 - Abbandono di animali.

1. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale.
2. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona, provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 12 - Avvelenamento di animali.

1. Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in modo non conforme alla normativa vigente, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate, con adeguato anticipo. I medici veterinari e chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnalano ai servizi veterinari della A.U.S.L. ed al competente ufficio comunale, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui si sono verificati gli spargimenti e/o gli avvelenamenti.
2. Il competente ufficio comunale determinerà proposte di tempi e modalità di sospensione delle attività svolte nell'area interessata e solleciterà la bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.

Art. 13- Divieto di accattonaggio con animali.

1. È fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'acattonaggio.

Art. 14 – Smarrimento – Rinvenimento - Affidò

1. In caso di smarrimento o di furto di un animale il proprietario o detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 24 ore dall'evento al Comune; copia di tale denuncia dovrà essere consegnata contestualmente al servizio veterinario AUSL.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Comune; copia di tale denuncia verrà trasmessa al servizio veterinario ASL competente per territorio completa della destinazione dell'animale ritrovato.
3. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.
4. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.
5. Il Comune incentiverà con apposite modalità l'adozione di soggetti ricoverati nei canili pubblici od assimilati, ai sensi delle previsioni dell'art. 18, comma 5, della L.R. n. 34 del 21.10.1997.

Art. 15 - Fuga, cattura, soppressione di animali

1. La fuga di un animale inserito nel registro di cui al comma 3 dell'art. 3 dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 03.03.09 (*“Ordinanza contigibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani”*), dovrà essere immediatamente segnalata al servizio veterinario dell'Azienda USL e al competente ufficio di Polizia locale. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'Azienda USL o il competente ufficio comunale può richiedere l'intervento di personale specificatamente autorizzato alla detenzione ed all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza. In caso di grave minaccia per la pubblica incolumità si potrà procedere all'abbattimento dell'animale previamente narcotizzato.
2. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanasi e con trasmissione del certificato di morte al servizio veterinario dell'Azienda USL specificante le cause che hanno portato alla decisione.

Art. 16 – Terapia con animali da affezione - Pet - therapy

1. Il Comune di Vasanello promuove nel suo territorio i programmi di zooantropologia assistenziale che comprendono: Attività Assistite da animali (A.A.A.), Terapie Assistite da animali (T.A.A.), coinvolgimento di animali per non udenti, non vedenti, disabili fisici e psichici.
2. A condurre le attività dovranno essere persone, che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo, o abbiano una comprovata esperienza nel settore.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a spese della salute e del benessere degli animali.
4. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di (AAA) e di (TAA) è vietata l'utilizzazione di animali selvatici ed esotici e di cuccioli di animali domestici.
5. L'inizio dei programmi di A.A.A. e T.A.A. deve essere preventivamente comunicato ai servizi veterinari delle Aziende Usl competenti per territorio ed accompagnato da una relazione tecnica di un medico veterinario. La relazione, ai fini della tutela del benessere degli animali, deve prevedere che:
 - a) La scelta degli animali sia orientata verso specie e soggetti, che, per caratteristiche fisiologiche e comportamentali, siano adatti agli obiettivi del progetto;

b) Gli animali coinvolti siano sani, identificati e sottoposti regolarmente a controlli veterinary, come previsto dalle normative vigenti, per assicurarne costantemente il buono stato di salute;

c) I tempi di lavoro siano adeguati alle capacità degli animali;

d) Gli animali durante il lavoro siano accompagnati sempre da un istruttore/conduuttore che abbia una documentata esperienza od abbia effettuato un periodo di formazione e tirocinio specifico.

Durante la realizzazione del progetto devono essere previste le seguenti condizioni:

a) il coinvolgimento degli animali deve avvenire sempre in presenza dell'istruttore/conduuttore;

b) deve essere salvaguardato e mantenuto l'equilibrio psico-comportamentale dell'animale e la sua corretta relazione con l'uomo ed evitata l'esposizione a traumi fisici;

c) gli animali che presentino sintomi o segni di malessere devono essere esclusi dal programma;

d) durante i periodi di non attività agli animali deve essere garantito un trattamento adeguato alla specie che tenga conto dei loro bisogni fisiologici e comportamentali;

e) la supervisione sulla salute, sul comportamento degli animali e sull'attività dell'istruttore/conduuttore deve essere affidata ad un medico veterinario ed un comportamentalista;

f) le competenze professionali succitate possono essere assunte anche da un'unica persona se rispondente agli specifici requisiti richiesti.

6. Sono incentivati i programmi di AAA e TAA che coinvolgano animali che provengano da canili e rifugi pubblici o privati o da allevamenti zootecnici e per fini alimentari.

7. Gli animali impiegati per la pet therapy, in programmi di AAA e di TAA, devono essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma 2, ed i loro stato di salute, attitudine ed idoneità dovranno essere valutati da un medico veterinario.

8. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico, dovranno essere immediatamente assistiti da un medico veterinario, il quale, nel caso in cui lo ritenga, può chiederne l'esclusione dai programmi di AAA e TAA.

9. I cavalli impiegati in programmi di AAA e di TAA possono provenire anche da allevamenti, sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere, richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. I cavalli, che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e di TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione a fini alimentari.

Art. 17 - Allevamento e cessione a qualsiasi titolo di animali.

1. L'attivazione di impianti di allevamento di animali da compagnia da parte di privati ed associazioni deve essere preventivamente sottoposto a parere dei competenti organi.

2. È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all'esterno del punto vendita.

3. Gli animali possono essere detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni, decorsi i quali il gestore dovrà ricercare idonea collocazione degli stessi.

4. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente regolamento, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento. Le dimensioni di gabbie destinate alla detenzione degli animali devono rispettare i parametri della DGR Lazio n. 866 del 18.12.2006: l'ufficio comunale competente può dettare ulteriori

specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche, e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali; ove non regolamentate da specifiche norme, valgono le dimensioni minime indicate nel presente regolamento.

5. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dal presente regolamento.
6. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni 18.
7. La vendita di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge nei canili privati previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato Veterinario di buona salute.
8. È vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
9. Tutti i cani commercializzati devono essere già iscritti all'Anagrafe Canina.
10. La vendita di animali, può avvenire solo previa adeguata informazione fornita all'acquirente da parte del venditore sull'eco-etologia della specie e sulle sue necessità psico fisiche.

Art. 18 - Inumazione di animali.

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso in terreni privati adatti allo scopo, e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002, con attestazione del veterinario curante relativa alla causa di morte e condizioni della spoglia, e nulla osta del servizio veterinario della AUSL ai sensi degli artt.1 e 5 del D.P.R. n.320/54 (Regolamento di polizia veterinaria).
2. Il Comune può concedere in comodato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 34/97, appositi terreni recintati destinati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.

Art. 19 - Destinazione di cibo per animali

1. Le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo Regionale e i privati cittadini, che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e colonie feline, possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, purché non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

Art. 20 - Associazioni animaliste e zoofile

1. Le Associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro Regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
 - a) collaborano, in convenzione o in collaborazione volontaria, nella gestione delle strutture di ricovero per animali, nei servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
 - b) collaborano alla vigilanza e alla risoluzione delle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale e all'applicazione del presente regolamento, nonché delle normative in materia di protezione animali.

2. I soggetti di cui al comma precedente, dovranno, per l'espletamento di qualsiasi iniziativa sul territorio comunale, essere autorizzati dalla Amministrazione comunale, che provvederà a pianificare le iniziative di intervento.
3. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali con particolare attenzione al contenimento del randagismo.

Titolo IV – CANI

Art. 21 – Anagrafe del cane.

1. Presso il servizio veterinario dell'Azienda USL è tenuta l'anagrafe canina alla quale il proprietario, il possessore o detentore a qualsiasi titolo, residente nel Comune di Vasanello od ivi dimorante per un periodo superiore a 90 giorni, deve iscrivere l'animale; l'iscrizione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla nascita o 15 gg. dal possesso; allo stesso ufficio deve essere denunciato lo smarrimento o comunicato il decesso dell'animale entro 15 giorni dall'evento. I proprietari sono inoltre tenuti sempre entro 15 giorni dall'evento a comunicare al Servizio Veterinario della Azienda USL, l'eventuale variazione di domicilio e recapito telefonico nel caso essi siano diversi da quelli comunicati all'atto dell'iscrizione, ed eventuale cambio di proprietà.
2. All'atto dell'iscrizione di cui al comma 1 il Servizio Veterinario rilascia il documento di iscrizione all'anagrafe canina al proprietario, al possessore o al detentore, che dovrà a sua volta esibirlo ad ogni richiesta degli organi preposti alla vigilanza.
3. È fatto obbligo a chiunque conduca o trasporti cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico, di esibire il documento di iscrizione all'anagrafe canina su richiesta degli organi competenti.
4. La Polizia locale svolge attività di vigilanza sulla regolare iscrizione dei cani all'anagrafe canina.

Art. 22 - Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie almeno sei volte superiore di quella minima richiesta dal successivo articolo 23.
2. Il proprietario o detentore, che accompagna il cane nelle uscite giornaliere nelle vie e in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, deve essere in grado di poter tenere il cane al guinzaglio, anche se stimolato e attratto da animali, persone, cose o momentanei eventi. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.
3. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.
4. È fatto divieto su tutto il territorio di detenere cani a catena, fatte salve le prescrizioni veterinarie previste dalla normativa nazionale e regionale.
5. Fatte salve le varie ipotesi di reato, i cani a custodia di case, fabbricati o giardini prossimi all'abitativo dovranno, durante il periodo notturno, essere tenuti in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Art. 23 - Dimensioni dei recinti e dei box.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per recinto una struttura priva di accesso ad

un'area di sgambamento e per box una struttura con area di sgambamento aggiuntiva.

2. Per i cani di proprietà custoditi in box, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 5 della DLR Lazio n. 866 del 18 dicembre 2006, la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 8 per ogni cane, con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento fino all'età di 60 giorni; per i box o recinti con più cani si applicano multipli di 6 mq. per animale.
3. Il box dovrà essere chiuso su tre lati per un terzo della superficie, l'altezza non dovrà essere inferiore a ml.1.80 fino ad un massimo di ml.2.70; un terzo della superficie deve essere coperto, un terzo scoperto e un terzo protetto dai raggi solari.
4. Le pareti del box dovranno essere chiuse fino all'altezza di ml.1.50, al fine di evitare contatto fisico e pericolo di aggressioni.
5. Ulteriori specifiche dimensionali e tecniche sono contenute nella DGR Lazio n.866 del 18.12.2006.
6. Per i cani di proprietà custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a 20 metri quadrati; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali cuccioli in fase di allattamento sino a 60 giorni; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.
7. Sia i box che i recinti dovranno avere un'inclinazione adeguata per il drenaggio; non dovranno essere comunque presenti ristagni di acqua; le feci e le urine dovranno essere rimosse quotidianamente.

Art. 24 – Collare, guinzaglio e museruola

1. È obbligatorio condurre il cane con guinzaglio e ne è consentito l'accesso in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, quali aree verdi, giardini, parchi e cimiteri, tranne ove sia espressamente vietato da apposita segnaletica.
2. I cani inseriti nel registro di cui al comma 3 dell'art. 3 dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 03/03/09, devono essere condotti sia con guinzaglio che con museruola.
3. Nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con collare, guinzaglio e museruola. Possono, tuttavia, rimanere liberi nell'apposita area dog, purché non siano presenti altri cani nell'area stessa o minori.
4. Per i cani condotti nelle zone di cui al comma 1 e 3 del presente articolo con l'obbligo di indossare il collare, il proprietario o detentore dovrà assicurarsi che la misura del collare sia adeguata al collo, nello specifico non provochi situazioni di dolore e non si sfilino autonomamente.
5. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio nei seguenti casi:
 - a) entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico;
 - b) quando trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo;
 - c) quando sono utilizzati dalle Forze dell'Ordine, dalle Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza, per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy.
6. Temporanei esoneri possono essere concessi per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria, che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore, che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 25 - Aree e percorsi destinati ai cani - Aree Vietate – Norme di utilizzo dog

park.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati dall'ufficio comunale competente, ove possibile, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature, chiaramente segnalati mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle strutture presenti.
3. È fatto obbligo agli accompagnatori di tenere pulita l'area pubblica e quindi raccogliere le deiezioni dei propri cani.
4. Con apposita ordinanza od ulteriori regolamenti verranno individuate le aree dove è vietato l'ingresso di cani nell'arco delle 24 ore giornaliere. In tali aree dovrà essere apposta idonea segnaletica.
5. Norme di utilizzo dog park:
 - a) I cani che accedono all'area devono risultare vaccinati.
 - b) I proprietari e/o conduttori dei cani devono rispettare gli altri frequentatori dell'area per un appropriato utilizzo del dog park da parte di tutti.
 - c) I cani dovranno essere condotti nel percorso fino al parco, con il guinzaglio e potranno essere lasciati liberi solo nell'area di sgambatura.
 - d) I cancelli, all'entrata e all'uscita dell'area, dovranno essere sempre ben chiusi.
 - e) I proprietari e/o conduttori dei cani dovranno vigilare per tutto il tempo sui propri animali, munendo prontamente gli stessi di guinzaglio e/o museruola in caso di necessità.
 - f) I cani poco socievoli e/o di indole aggressiva, e comunque i cani rientranti nella classificazione come pericolosi eseguita dal Ministero della sanità, dovranno essere muniti di museruola nel caso di presenza nell'area di altri animali.
 - g) I proprietari e/o conduttori dei cani saranno ritenuti responsabili di qualsiasi danno recato dai propri animali a persone, cose o altri animali.
 - h) I cani affetti da malattie potenzialmente contagiose non possono accedere all'area.
 - i) È vietato introdurre nell'area cagne nel periodo di calore.

Art. 26 - Accesso negli esercizi pubblici (bar, ristoranti e simili).

1. I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Vasanello.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio e, nei casi previsti dall'art. 24, anche di museruola.
3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che espongono il divieto di ingresso agli animali in modo tale da informare il pubblico.

Art. 27 – Deiezioni canine.

1. I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti nelle zone destinate allo sgambettamento dei cani predisposte dall'Amministrazione Comunale, negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze, mantenendo e preservando lo stato di igiene del luogo.
2. Gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche, sacchetti di plastica o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni, preferibilmente rendendoli ben visibili sul guinzaglio per un più facile controllo dagli organi di vigilanza di

cui al successivo art. 49.

3. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida, particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci, i cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, Vigili del Fuoco e Protezione Civile.
4. È vietato lasciar defecare i cani in prossimità delle aree attrezzate per il gioco dei bambini.

Art. 28 – Definizione dell'aggressività dei cani.

1. Si definisce cane impegnativo, quell'animale che richiede una valutazione comportamentale dai servizi veterinari, per la corretta gestione ai fini dell'incolumità pubblica. (vedi Ordinanza del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 03/03/2009).

Art. 29 – Tutela dall'aggressività dei cani.

1. Chiunque possiede o detiene cani con indole aggressiva è obbligato a vigilare sugli stessi con particolare attenzione, evitando ogni possibile contatto con persone, e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.
2. Il Comune di Vasanello potrà promuovere iniziative volte al miglioramento del rapporto uomo-cane, con specifici corsi rivolti soprattutto ai cani potenzialmente pericolosi e ai loro proprietari e/o detentori, organizzati di concerto con i veterinari della A.U.S.L. e l'ordine professionale.

Art. 30 - Centri di addestramento - educazione comportamentale.

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole dell'ufficio comunale competente sentito il servizio veterinario Azienda USL.
2. All'atto della domanda il responsabile del centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.
3. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Tutti i cani che hanno accesso al centro di addestramento devono essere iscritti all'Anagrafe Canina.

Art. 31 – Adozioni e sterilizzazioni.

1. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani possono essere effettuati esclusivamente presso le strutture di ricovero comunali o convenzionate con il Comune di Vasanello, con modulistica disposta dal Servizio Veterinario della ASL.
2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, deve essere intesa per gli animali di entrambi i sessi e deve essere incentivata dall'Amministrazione Comunale in ogni forma, attraverso i competenti Servizi veterinari della A.U.S.L.
3. I cani accalappiati sul territorio comunale dovranno essere sterilizzati prima di ogni affido, adozione o trasferimento.

Art. 32 – Divieti per i proprietari/detentori.

1. È vietato detenere cani legati a catena.
2. È vietato l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività, il rischio di maggiore aggressività, nonché qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze, allo scopo

di svilupparne l'aggressività.

3. È vietato far vagare liberamente e incustoditi i propri cani o quelli detenuti. I cani devono essere condotti sempre sotto il controllo e responsabilità del proprietario/detentore, compresi quelli da caccia o da pastore.

Titolo V – GATTI

Art. 33 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. Per “gatto libero” si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti, nel minimo di tre, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata “gattaro” o “gattara”.

Art. 34 - Tutela dei gatti liberi.

1. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune di cui sono proprietà.
2. I gatti hanno libero accesso negli esercizi pubblici del territorio del Comune di Vasanello solo se tenuti negli appositi contenitori.

Art. 35 - Compiti dell'Azienda USL.

1. L'Azienda USL provvede in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi e delle colonie feline comunque censiti dal Comune e dal Servizio Veterinario, secondo la normativa di riferimento, reimmettendoli in seguito anche tramite gattare ed associazioni animaliste all'interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

Art. 36 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi.
2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Comune, il quale rilascerà apposita autorizzazione, sentito il parere tecnico del servizio veterinario dell'Azienda ASL territorialmente competente.
3. Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
4. L'accesso del gattaro/a in zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario. Il competente ufficio comunale, nel caso di controversie, concederà piena collaborazione a entrambi le parti.
5. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale del servizio veterinario della Azienda USL e loro incaricati.
6. Il cittadino o cittadina gattaro/a devono a mantenere il decoro, in ordine e provvedere alla regolare pulizia delle aree pubbliche ove insistono le colonie feline.
7. Ogni colonia felina riconosciuta dovrà essere indicata con un pannello illustrativo, che ne descriva le regole e modalità di mantenimento.

Art. 37 - Colonie feline.

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Vasanello che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline, che vivono all'interno del territorio comunale, sono censite dal Comune in collaborazione con il Servizio Veterinario Azienda ASL competente per territorio e le Associazioni Animaliste; il censimento sarà regolarmente aggiornato sia

riguardo al numero dei gatti che alle loro condizioni di salute.

3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati dietro parere del Servizio Veterinario Azienda USL e con l'Ufficio Comunale competente, esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

Art. 38 - Alimentazione dei gatti.

1. I/le gattari/e potranno rivolgersi per l'alimentazione dei gatti alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali, come specificato nel precedente art. 19; i cibi raccolti dovranno pervenire solo da rifiuti ed eccedenze della preparazione o vendita e non essere entrati nel circuito della somministrazione.
2. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua. È fatto divieto di posizionare altro materiale se non espressamente autorizzato.
3. Nessun servizio pubblico può essere ostacolato o interrotto: il taglio erba, la raccolta dei rifiuti, lo spazzamento stradale ed ogni altro servizio previsto nella zona interessata.

Titolo VI – CAVALLI

Art. 39 - Principi distintivi

1. Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse ed all'attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o di attività sportiva, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Gli equini devono essere in possesso di documento identificativo di cui alla decisione della commissione 93/623/CE del 20/10/1993 e decisione della commissione 2000/68/CE del 22/12/1999; nel documento deve essere presente l'opzione riguardante la destinazione finale dell'equino, ossia macellazione o termodistruzione in conformità all'allegato capitolo 9 della decisione della commissione 2000/68/CE;
3. Gli equine, che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli, devono avere sempre a disposizione dell'acqua rinnovata continuamente, devono essere nutriti in modo adeguato.
4. È fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta. I ricoveri dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri, e comunque gli animali devono avere la possibilità di idoneo periodo di sgambamento giornaliero;
5. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati;
6. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano;
7. Il Comune autorizzerà lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui:
 - a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli ed impedire lo scivolamento degli animali sul terreno asfaltato o cementato, o su ogni altro tipo di pavimentazione dura e sdruciolevole;
 - b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia circoscritto con adeguate

sponde realizzate in modo da ridurre danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni;

c) venga garantita la presenza di un medico veterinario iscritto all'Albo, che assicuri il pronto intervento e l'assistenza zoiatrica;

8. Sono escluse manifestazioni ed eventi non inerenti all'agonismo e alle competizioni. L'Amministrazione si riserva comunque la possibilità di valutare ogni singolo caso proposto di volta in volta.

Titolo VII – AVIFAUNA

Art. 40 - Detenzione e tutela dell'avifauna.

1. Per gli uccelli detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

2. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi *Columbia livia domestica*, per salvaguardare la salute pubblica, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano:

a) è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare alimenti ai colombi allo stato libero.

3. È vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezioni di quelli curati dagli autorizzati Centri di Recupero Animali Selvatici.

4. È fatto assoluto divieto di:

a) lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;

b) strappare, tagliare le penne, salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;

c) amputare le ali o altri arti salvo per ragioni medico/chirurgiche e/o forza maggiore, nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;

d) mantenere i volatili legati al trespolo per un periodo superiore a 3 ore;

e) distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente o indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori;

f) esporre volatili selvatici, con eccezione per le manifestazioni a scopo didattico tenute da organi ufficiali;

g) detenere chiropteri di qualsiasi tipo sia autoctoni che esotici, fatti salvi i centri di recupero fauna e i soggetti muniti di debita autorizzazione.

Il presente comma non si applica agli autorizzati Centri di Recupero animali selvatici.

5. I volatili sociali dovranno essere tenuti almeno in coppia, in considerazione della compatibilità alla convivenza e alla tutela dell'integrità di ogni individuo.

Art. 41 - Dimensioni delle gabbie.

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie ed il rispetto delle caratteristiche eco-comportamentali delle singole specie, le dimensioni delle gabbie e/o voliere devono

essere tali che gli uccelli abbiano libero movimento e lo spiegamento delle ali. Il volume delle stesse non potrà comunque essere inferiore ad almeno 20 volte il volume dell'animale. È possibile inoltre per le specie abituate a tale contenimento, il trespolo (psitaci e falconidi) per un breve periodo della giornata.

2. È obbligatorio inoltre posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia, che copra almeno la metà della parte superiore. Le voliere all'aperto devono comunque essere protette nella parte esposta a nord.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario, purché non superino le 4 ore, o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie debitamente certificate da un medico veterinario.

Titolo VIII – ANIMALI ACQUATICI.

Art. 42- Detenzione di specie animali acquatiche.

Per animali acquatici si intendono tutti gli animali vertebrati ed invertebrati, residenti per tutta o parte della loro vita in acque dolci, salmastre o salate.

Art. 43 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Gli acquari devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 44 - Divieti.

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:

- a) lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui alla normativa vigente;
- b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi, lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
- c) procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio, dove detti animali ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b) fino alla consegna al consumatore finale;
- d) tenere permanentemente le chele legate ai crostacei al di fuori delle vasche di esposizione negli esercizi di vendita.

Art. 45 - Tutela della piccola fauna.

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979 (recepita con Legge 06.08.1981 n.503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992 (recepita con DPR 08.09.1997, n.357 e successive integrazioni), nella Legge n.157/92, nella L.R. 5 aprile 1988 n.18, il Comune di Vasanello tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.

2. Le specie animali e le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:

- a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;

- b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;
 - c) tutti i mammiferi ad eccezione: di quanto previsto dalla Legge n.157 dell'11.02.1992; il ratto nero ed il ratto delle chiaviche;
 - d) tutti i crostacei di specie autoctone;
 - e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli. È tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroterri di specie autoctone.
3. Sono vietati l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto.
 4. Quanto indicato al precedente punto 1 è esteso anche alle uova e alle forme larvali delle medesime specie animali elencate al precedente punto 2.
 5. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 2, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all'Ufficio Comunale competente.

Titolo IX – ANIMALI PER AUTOCONSUMO

Art. 46 - Detenzione

1. L'allevamento per autoconsumo può insistere in terreno agricolo, nel rispetto delle norme igieniche di gestione, con un numero di animali da cortile sufficiente al bisogno del nucleo familiare presente e comunque sempre in considerazione della superficie di terreno agricolo a disposizione.
2. La detenzione di bovini per autoconsumo non può superare il numero di due capi in un anno per nucleo familiare.
3. Per quanto riguarda la macellazione a domicilio dei suini nei periodi previsti, dovrà operare personale addestrato ad impiegare le metodiche di abbattimento consentite dalla legge, al fine di evitare inutili sofferenze all'animale. Gli interessati devono presentare domanda al Servizio Veterinario della AUSL che rilascerà apposita autorizzazione.
4. L'allevamento di animali per autoconsumo, dovrà essere registrato presso l'anagrafe del servizio veterinario della AUSL di Civita Castellana, il quale previa compilazione di apposito modulo di richiesta, attribuirà il codice aziendale.
5. Nelle zone diverse da quelle agricole può essere autorizzata la possibilità di detenzione ad uso amatoriale di animali da cortile o da voliera, previo parere favorevole del servizio veterinario AUSL.

Titolo X – ANIMALI ESOTICI

Art. 47 - Tutela degli animali esotici

1. Ai sensi della legge regionale n. 89 del 12.12.1990 (*"Norme sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici"*) per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine, e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla

detenzione al Comune per il tramite del servizio veterinario Azienda USL.

3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della Legge 19.12.1975, n. 874 (*Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973*), e successive modificazioni e integrazioni; per le specie presenti nella convenzione di Washington il relativo certificato Cites.
4. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell' animale.
5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell' animale in stato di cattività.
6. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune, oltre che alle autorità preposte entro otto giorni, la morte o l' alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
7. Gli allevamenti per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune, previo nulla-osta del competente servizio veterinario AUSL al quale dovrà essere inoltrata apposita domanda.
8. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l' allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
9. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire comunicazione al Comune entro trenta giorni.
10. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19.12. 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
11. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario dell'Azienda USL, sentito il parere obbligatorio della Commissione regionale di cui alla vigente legge regionale.
12. Nella fase istruttoria, spetta al servizio veterinario dell'Azienda USL accertare:
 - a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all' allevamento per il commercio ed al commercio;
 - b) che i ricoveri e/ o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi o incidenti alle persone.
13. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all' atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori dei Servizi veterinari AUSL vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.
14. La detenzione degli animali esotici, presuppone una continua sorveglianza da parte dei proprietari affinché non si verifichino episodi di mancata custodia con relativa fuga degli animali, che, oltre a nuocere al bene degli stessi, come ad esempio per il cambiamento di ambiente improvviso in un clima non favorevole, possano determinare una situazione in cui debba intervenire personale specializzato per la cattura degli stessi; in questo caso le spese relative alla cattura dell'animale, alla temporanea detenzione nonché gli atti conseguenti alla mancata custodia sono a carico dei possessori, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di detenzione di animali esotici.

Titolo XI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 – Sanzioni

1. Fatte salve eventuali normative speciali che qualora il fatto non costituisca illecito penale, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. L'organo competente ad erogare la sanzione amministrativa individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 689/1981 e s.m.i.. La sanzione comminata è anche proporzionata al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
2. Per la violazione degli articoli 9,10,11,12, del presente regolamento è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 200,00 ad euro 500,00.
3. Per la violazione dell'art. 27 del presente regolamento è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di euro 200,00.
4. Per la violazione delle altre prescrizioni del presente regolamento è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 200,00 ad euro 400,00.
4. Ai sensi degli artt. 13, 19 e 20 della L. 24.11.1981, n.689 e s.m.i., le cose che servono o furono destinate a commettere la violazione, quelle che ne sono il prodotto, quelle il cui porto costituisce violazione amministrativa, saranno sottoposte a sequestro per la successiva confisca amministrativa; il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido; in caso di sequestro di animali, gli stessi vengono affidati in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge; in caso di confisca, gli animali vengono assegnati alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnati in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere degli animali; tali sistemazioni saranno sottoposte a parere del competente servizio veterinario della A.U.S.L.
5. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza nei tempi richiesti dal competente organo ispettivo e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dall'ultimo giorno indicato come scadenza di ottemperanza, o in caso di recidiva ai sensi di legge.
6. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente regolamento, delle leggi e di altri regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'ufficio comunale competente provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

Art. 49 - Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia locale, i servizi veterinari della AUSL, gli altri organi di Polizia Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
2. Sono altresì demandati compiti di vigilanza alle Guardie Ittico-Venatorie, limitatamente alle materie previste dai rispettivi decreti di nomina.
3. È concesso a tutti gli organi di vigilanza di cui al comma 1:
 - a) L'accesso ai canili, ai rifugi, negli allevamenti, negli esercizi commerciali e nelle strutture di ricovero per cani, gatti ed ogni altra specie animale di cui al presente Regolamento;

b) L'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento.

4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Sindaco può individuare, nell'ambito della Polizia locale, il nucleo Tutela Animali.

Art. 50 - Norme transitorie.

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 6 mesi dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di ricovero e detenzione degli animali.

2. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, all'Albo pretorio online comunale, della delibera consiliare di approvazione dello stesso, dichiarata immediatamente eseguibile.

Art. 51 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono disapplicate le norme precedentemente emanate in materia.

Art. 52 – Pubblicità e campagna informativa.

Il Sindaco al fine di assicurare la conoscenza del presente regolamento, provvederà alla diffusione di campagna informativa al cittadino.

Art. 53 Esclusioni

Le norme del presente regolamento non si applicano:

- 1) alle attività economiche inerenti gli animali da reddito o ad esso in ogni modo connesse;
- 2) all'attività connessa al prelievo venatorio, all'addestramento dei cani e dei rapaci, alla pesca sportiva o di mestiere quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
- 3) alla attività di raccolta di molluschi, anellidi, anfibi e larve quando già normata;
- 4) all'attività di disinfestazione e derattizzazione.